

Allegato A) alla determinazione n. 180 del 28.02.2012



Regolamento per la frequenza volontaria presso le Strutture Operative Semplici o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale

Art. 1

Possono essere ammessi a frequentare volontariamente le Strutture Operative Semplici e/o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale i Soggetti afferenti ai profili professionali di seguito specificati:

- Medici
- Psicologi
- Infermieri Professionali
- Assistenti Sociali
- Educatori Professionali
- O.S.S.

Nell'ambito di specifici progetti attivati dalle Strutture Operative Semplici e/o Complesse afferenti al Dipartimento di Salute Mentale possono essere ammessi alla frequenza volontaria anche soggetti non ancora in possesso di laurea/diploma tra quelli elencati al comma precedente, purchè regolarmente iscritti al relativo corso di studi.

Art. 2

Le domande di ammissione alla frequenza volontaria dovranno essere indirizzate al Direttore del DSM. La domanda in carta libera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- Luogo di residenza
- Titolo di studio, come indicato all'art. 1
- Periodo di frequenza proposto
- Orario settimanale e sua articolazione (da concordarsi comunque con il Direttore di Struttura)

Le domande dovranno essere corredate dai documenti sottoelencati:

- Titolo di studio autenticato ai sensi di Legge, o dichiarazione dell'istante circa il titolo di studio posseduto ovvero il corso di studi attualmente frequentato
- Copia di polizza assicurativa, da stipularsi a cura dell'interessato, per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in € 500,000 (cinquecentomila/00)
- Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della stesura di eventuale graduatoria di accesso, qualora vi siano più domande di ammissione alla frequenza volontaria.

Art. 3

L'autorizzazione alla frequenza volontaria è concessa dal Direttore del DSM tramite l'adozione di atto formale di determina.

Allegato A) alla determinazione n. 180 del 28.02.2012

Art. 4

La frequenza volontaria, di norma, ha durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi. Il Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa presso la quale detta frequenza è svolta è tenuto a conservare documentazione che attesti gli accessi giornalieri del frequentatore volontario, rilevata mediante registro giornaliero delle entrate e delle uscite, singoli fogli di presenza o altro sistema, manuale o informatizzato.

Art. 5

L' impegno orario settimanale del frequentatore volontario è concordato fra lo stesso e il Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa interessata.

Art. 6

Per non incorrere nella decadenza, eventuali assenze o interruzioni della frequenza dovranno essere tempestivamente comunicate, anche verbalmente, al Direttore della Struttura Operativa presso la quale la frequenza è svolta, e indicata sui registri di presenza.

Art. 7

Le certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza saranno rilasciate, a seguito di richiesta scritta del frequentatore volontario, a firma del Direttore della Struttura Operativa Semplice o Complessa interessata, sulla scorta delle presenze rilevate a cura della Struttura stessa.

Art. 8

Ai fini del rilascio delle certificazioni attestanti l'avvenuta frequenza, la stessa si intende completamente svolta qualora eventuali assenze, ancorché giustificate e documentate, siano state inferiori a $\frac{1}{4}$ delle ore previste dall'impegno assunto.

Qualora le assenze, pur giustificate e documentate, risultino più numerose di quanto previsto dal comma precedente, nella certificazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

Art. 9

Il frequentatore volontario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutto quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio e/o professionale, nonché di quanto previsto dall'ASL in materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alla normativa vigente, in particolare il D.Lgs 181/2008. Il Direttore della Struttura Operativa presso la quale la frequenza si svolge è responsabile della vigilanza in tal senso.

Art. 10

Il frequentatore volontario deve stipulare, prima dell'inizio del periodo di frequenza, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi e delle responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'attività svolta durante la frequenza, il cui massimale minimo è fissato in Euro 500.000 (cinquecentomila/00).

Art. 11

L'ASL non può assicurare il frequentatore volontario per il rischio di infortunio, in quanto non dipendente dell'Azienda. Il frequentatore volontario può quindi decidere autonomamente se stipulare o meno apposita polizza assicurativa per i rischi di infortunio derivante dalla frequenza.

Allegato A) alla determinazione n. 180 del 28.02.2012

Art. 12

Tutte le frequenze di cui ai punti precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, in alcun caso, l'instaurazione di rapporto di impiego o di prestazione d'opera professionale con l'ASL VCO. La stessa non ha alcun obbligo, nei confronti del frequentatore, a parte quelli specificatamente previsti dal presente regolamento.

IL VOLONTARIO
Dott.ssa Elena Vezzù

IL DIRETTORE DEL DSM
Dr. Giorgio FARINA